

Messaggio

numero

7497

data

6 febbraio 2018

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria concernente l'abolizione dei giudici supplenti in materia civile e amministrativa presso il Tribunale di appello

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il 23 gennaio 2018 il Parlamento ha approvato le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati, parzialmente favorevoli all'iniziativa parlamentare generica del 13 ottobre 2014 di Michela Delcò Petralli e cofirmatari per garantire una giustizia indipendente e imparziale (modifica della LOG). Tramite il presente messaggio ci pregiamo quindi sottoporre la conseguente modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) concernente l'abolizione dei giudici supplenti in materia civile e amministrativa presso il Tribunale di appello, derivante dalla predetta decisione parlamentare.

I. INTRODUZIONE

La normativa attualmente in vigore concernente i giudici supplenti del Tribunale di appello è disposta all'articolo 42 capoverso 1 LOG, nella versione in vigore dal 1° luglio 2014, che sancisce che il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 27 supplenti. Ogni due anni a partire dal 1° giugno, il Tribunale di appello attribuisce i giudici supplenti alle Sezioni, di cui almeno sei al Tribunale penale cantonale e almeno sei alla Corte di appello e di revisione penale (art. 42 cpv. 5 lett. b LOG).

1. Cenni storici

La figura del giudice supplente del Tribunale d'appello è radicata da tempo nell'organizzazione giudiziaria ticinese. La Legge organica giudiziaria del 6 giugno 1855 prevedeva che il Tribunale d'appello si componeva di 9 giudici e di 5 supplenti; la Legge organica giudiziaria del 1° maggio 1883 aveva fissato in 5 il numero dei membri e in 4 quello dei supplenti. La Legge organica giudiziaria del 5 dicembre 1892 aveva portato a 6 il numero dei supplenti; mentre la Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 aveva fissato a 4 il loro numero. Il 19 aprile 1966 il Gran Consiglio aveva portato da 4 a 6 il numero dei giudici supplenti del Tribunale di appello (BU 1966 214) che è poi rimasto invariato fino al 22 maggio 1990, quando è stato aumentato a 12 (BU 1990 297). La Legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria – che ha sostituito la Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 – ha mantenuto il numero di 12 giudici supplenti. Per ulteriori indicazioni sulla composizione del

Tribunale di appello a partire dall'adozione della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830 rinviato al messaggio n. 3549 del 19 dicembre 1989 concernente la ristrutturazione del Tribunale d'appello con la suddivisione dello stesso nella Sezione di diritto civile, nella Sezione di diritto pubblico e nel Tribunale penale cantonale e l'aumento da 17 a 19 del numero dei giudici che lo compongono (punto n. 1, pagine 1-4).

2. Iniziativa parlamentare Calastri/Caimi del 19 ottobre 2009

Con iniziativa parlamentare presentata il 19 ottobre 2009 nella forma elaborata, gli allora deputati Riccardo Calastri e Carlo Luigi Caimi avevano proposto di aumentare il numero dei giudici supplenti del Tribunale d'appello da 12 a 22, con lo scopo di migliorare il contributo dei giudici supplenti all'evasione degli incarti del Tribunale di appello, in particolare nelle Sezioni di diritto pubblico e di diritto civile. Il Consiglio di Stato, con il messaggio/rapporto n. 6532 del 21 settembre 2011 ha quindi proposto di aumentare il numero di giudici supplenti per portarlo alla pari con quello dei giudici ordinari. Il Governo aveva anche invitato il Parlamento a prevedere, nell'ambito della pubblicazione del concorso per le cariche di giudice d'appello supplente, una clausola che imponesse all'eletto di garantire, quando richiesto dal tribunale, un tempo adeguato da dedicare all'attività di magistrato (art. 3 cpv. 3 LOG). Il Consiglio di Stato aveva infine proposto di introdurre un nuovo capoverso 8 all'articolo 42 LOG, per consentire al Gran Consiglio di rinunciare ad avviare la procedura di elezione dei giudici supplenti qualora non ve ne fosse la necessità. Il Gran Consiglio ha approvato la citata modifica dell'art. 42 LOG in data 14 aprile 2014. La stessa è entrata in vigore il 1° luglio 2014 e ha portato il numero dei giudici supplenti del Tribunale di appello alla pari di quello dei giudici ordinari (BU 2014 310). La nuova norma decisa dal Parlamento ha quindi allineato il numero dei giudici supplenti – prima 12 – a quello dei giudici d'appello, ovvero 27.

3. Progetto dipartimentale posto in consultazione il 9 ottobre 2014

Nell'autunno 2014, dopo l'approvazione da parte del Parlamento dell'aumento dei giudici supplenti, il Dipartimento delle istituzioni, con il preliminare accordo del Consiglio di Stato, aveva posto in consultazione un avamprogetto di modifica della LOG per introdurre in modo generale il divieto per un giudice supplente del Tribunale d'appello di esercitare l'attività di patrocinio davanti alla camera o alla corte cui è attribuito. La proposta perseguiva l'obiettivo di rafforzare l'indipendenza del Tribunale di appello, nella consapevolezza dei potenziali conflitti di interesse tra la funzione di avvocato e quella di giudice riuniti nella stessa persona, constatazione questa peraltro indicata nel già citato Messaggio n. 6532 del 21 settembre 2011 concernente l'aumento dei giudici supplenti (pag. 2). A fronte dei risultati della consultazione, il Dipartimento delle istituzioni aveva deciso di abbandonare, seppur non completamente, la modifica proposta, riservandosi da un lato di procedere con l'estensione dell'incompatibilità ai giudici supplenti assegnati alla Corte di appello e di revisione penale e, nell'eventualità, alla Corte dei reclami penali e dall'altro, di rivalutare la questione dopo una prima fase di consolidamento e conseguentemente dopo aver meglio conosciuto nella pratica gli effetti dell'aumento a 27 del numero dei giudici supplenti del Tribunale d'appello.

4. Iniziativa parlamentare Delcò Petralli e cofirmatari del 13 ottobre 2014

L'iniziativa parlamentare del 13 ottobre 2014 presentata nella forma generica dalla deputata Michela Delcò Petralli e cofirmatari per garantire una giustizia indipendente e imparziale (modifica della LOG) ha postulato di:

- modificare la LOG in modo da mantenere la funzione di giudice supplente all'interno dell'apparato giudiziario, affidando tale compito aggiuntivo a persone qualificate già attive a tempo pieno nell'ambito giudiziario (p. es. cancelliere, vicecancelliere, ecc.) come del resto è prassi nel Canton Zurigo. In questo modo si porrebbero anche le basi per formare i futuri giudici e si limiterebbe la spesa pubblica;
- in subordine, introdurre nella Legge sull'organizzazione giudiziaria lo stesso divieto legale dell'art. 52 cpv. 3 anche per gli altri campi del diritto civile e pubblico;
- ancora più in subordine, introdurre nella LOG una norma di incompatibilità, che limiti il potere decisionale del giudice supplente quando la fattispecie soggetta al suo giudizio coinvolge parti o avvocati contro i quali, lui stesso o il suo studio legale, si sono battuti in altre cause.

Gli iniziativisti, oltre ad evidenziare il manifesto aumento della spesa pubblica generato dall'incremento del numero dei giudici supplenti, lamentano un rischio accresciuto di conflitti d'interesse nell'elezione dei nuovi giudici supplenti scelti tra gli avvocati attivi sulla piazza ticinese. Ciò minerebbe, alla base, i principi d'indipendenza e d'imparzialità del nostro sistema giudiziario.

Nel rapporto del 3 ottobre/20 dicembre 2017 la maggioranza della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati ha considerato che la figura del giudice supplente, salvo per il Tribunale penale cantonale e per la Corte di appello e di revisione penale debba essere abolita. Per quanto attiene alla Corte di appello e di revisione penale, deve essere introdotto il medesimo divieto di esercitare nel settore che figura per il Tribunale penale cantonale all'art. 52 cpv. 3 LOG.

Lo scrivente Governo, sollecitato dalla Commissione speciale procedura elezione magistrati il 22 dicembre 2017, nella sua presa di posizione del 9 gennaio 2018, ha proposto quanto segue:

- l'estensione alla Corte di appello e di revisione penale e alla Corte dei reclami penali delle limitazioni sull'attività di cui all'art. 52 cpv. 3 LOG;
- di soprassedere con l'introduzione nella LOG dello stesso divieto legale dell'art. 52 cpv. 3 anche per gli altri campi del diritto civile e pubblico. Prima di decidere l'eliminazione della figura del giudice supplente in ambito civile e amministrativo, come pure di mutarne i requisiti e il loro numero, si postulava un'analisi approfondita specifica delle esperienze fatte sull'arco di perlomeno un quadriennio di attività dei 27 giudici supplenti;
- anche l'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi deve essere dotato di un giudice supplente.

Nel rapporto del 10 gennaio 2018 la minoranza della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati ha postulato il mantenimento del numero attuale dei giudici supplenti sia in ambito penale, ma pure nelle altre Camere del Tribunale d'appello. Nel contempo i deputati minoritari sostengono l'introduzione di criteri più severi d'incompatibilità nell'attribuzione degli incarti ai giudici supplenti, per evitare che il giudice supplente si trovi a lavorare su fattispecie che riguardano avvocati o persone con cui ha già avuto a che fare in ambito professionale.

Il Parlamento, come detto *ab initio*, nella seduta del 23 gennaio 2018, ha accolto le conclusioni del rapporto di maggioranza, parzialmente favorevoli all'iniziativa parlamentare Delcò Petralli e cofirmatari.

Tramite il presente messaggio, lo scrivente Consiglio dà quindi seguito all'elaborazione del progetto di modifica della LOG, derivante dalla recente decisione parlamentare.

II. CONSULTAZIONE

Sono stati interpellati i Presidenti del Tribunale di appello, della Corte di appello e di revisione penale, del Tribunale penale cantonale, del Consiglio della Magistratura nonché l'Ordine degli avvocati.

Si evidenzia la discussione sorta in merito all'art. 44 LOG concernente i giudici supplenti ordinari supplementari, categoria ove rientrano i giudici di appello che hanno cessato l'attività per pensionamento, i quali restano in carica in veste di giudice di appello supplente fino al termine del periodo decennale di elezione, ma al più tardi alla fine del semestre in cui hanno compiuto il settantesimo anno di età. In assenza di chiare indicazioni derivanti dal testo dell'iniziativa votata, dai rapporti commissionali come pure dal dibattito parlamentare, si è ritenuto, unicamente in ragione dell'urgenza e ai fini di evitare discussioni che possano creare ostacoli alla nomina dei previsti 16 giudici supplenti da destinarsi al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale, di mantenere la norma attuale.

III. PROPOSTE DI MODIFICHE LEGISLATIVE

Per attuare le conclusioni del rapporto di maggioranza della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati, parzialmente favorevoli all'iniziativa parlamentare generica del 13 ottobre 2014 di Michela Delcò Petralli e cofirmatari per garantire una giustizia indipendente e imparziale (modifica della LOG), adottate dal Parlamento il 23 gennaio scorso, occorre modificare gli articoli 42 capoversi 1 e 5, 45 capoverso 1 e 52 capoverso 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006. Di seguito i commenti alle citate norme di legge.

Articolo 42

Il capoverso 1 è modificato indicando il nuovo numero complessivo di giudici supplenti che saranno attivi presso il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale, come disposto dal Parlamento. In base alle valutazioni delle due autorità giudiziarie, si chiede di poter disporre di 16 supplenti, che, come indicato al capoverso 5 della norma, saranno suddivisi equamente, in 8 e 8 per ognuna delle due autorità giudicanti. Si rileva come già oggi al Tribunale penale cantonale siano stati attribuiti da parte del Plenum del Tribunale di appello 8 giudici supplenti (2 in più del numero minimo previsto attualmente per legge), un numero reputato adeguato che garantisce il funzionamento permanente del Tribunale nella composizione tempestiva della Corte, anche qualora dovesse verificarsi ad esempio un caso di ricusa oppure un'assenza per impegni già assunti e non prorogabili di alcuni giudici supplenti.

Articolo 45

Il capoverso 1 è stato rivisto e completato garantendo la supplenza all'interno del Tribunale di appello nonché precisando la situazione del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e di revisione penale.

Articolo 52

Con riferimento alle limitazioni sull'attività che gravano i giudici supplenti attivi presso il Tribunale penale cantonale, si procede con la modifica del capoverso 3, all'estensione anche ai giudici supplenti attivi presso la Corte di appello e di revisione penale, parificando così la situazione.

IV. ENTRATA IN VIGORE

Il Governo invita il Parlamento a tenere debitamente presenti le tempistiche assai ridotte per l'adozione delle proposte modifiche legislative che danno seguito alla decisione parlamentare del 23 gennaio scorso. Da qui la richiesta di procedere, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, a pubblicare nel Bollettino ufficiale delle leggi le presenti modifiche legislative che entrano in vigore il 1° giugno 2018, ritenuta la scadenza al 31 maggio 2018 del mandato decennale dei giudici supplenti del Tribunale di appello. La richiesta di trattazione sollecita del presente messaggio tiene conto delle necessità operative del Tribunale penale cantonale e della Corte di appello e revisione penale, oltre che del carico di lavoro attuale. Si rammenta, in tale contesto, che la legislazione federale in materia prevede tutta una serie di condizioni connesse all'impiego dei giudici a latere, segnatamente dalla composizione della Corte con un certo anticipo per rispetto al dibattito da comunicare tempestivamente alle parti (art. 331 del Codice di procedura penale, CPP) all'esame dell'incanto (art. 330 cpv. 3 CPP). Condizioni che implicano giocoforza una certa necessità di tempo affinché i giudici a latere possano essere operativi. In questo contesto occorre dipoi tenere altresì conto dei termini derivanti dalla carcerazione di sicurezza imposti dal Codice di procedura penale che condizionano l'attività del Tribunale penale cantonale. Questi particolari aspetti legati all'attività delle due autorità giudicanti in questione, impongono pertanto di poter concretare la modifica legislativa qui proposta quanto prima, onde poter garantire la continuità dell'attività e, soprattutto, garantire che sia fatta giustizia nel pieno rispetto della legislazione applicabile.

V. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Questa modifica legislativa non è prevista dalle Linee direttive e dal Piano finanziario 2015-2019. Come detto, essa deriva dalla decisione parlamentare del 23 gennaio 2018. Tenendo conto delle indicazioni generali di cui al Rapporto di minoranza della Commissione speciale per la procedura di elezione dei magistrati sull'iniziativa parlamentare 13 ottobre 2014 presentata nella forma generica da Michela Delcò Petralli e cofirmatari del 10 gennaio 2018, i costi derivanti dalle qui proposte modifiche legislative – con tutte le riserve del caso e tenendo conto dell'aumento costante negli ultimi anni dei processi celebrati davanti alle Assise Criminali dal Tribunale penale cantonale nonché dell'incremento delle entrate alla Corte di appello e di revisione penale – implicheranno una riduzione del 40% circa delle indennità e delle spese versate oggi dal Tribunale di appello ai giudici supplenti attivi in ambito civile e amministrativo.

La decisione parlamentare del 23 gennaio scorso implica tuttavia una riflessione generale da parte del Tribunale di appello non solo sulle implicazioni derivanti dall'abolizione della figura dei giudici supplenti, ma anche tenuto conto delle situazioni definite "*preoccupanti*" dal Consiglio della Magistratura nel Rendiconto 2016 concernente il Tribunale di appello e delle risultanze di cui al Rendiconto 2017, che verranno rese verosimilmente note la primavera prossima. Lo scrivente Consiglio – che ad oggi sta monitorando la situazione del Tribunale penale cantonale in particolare, a seguito di un potenziamento temporaneo

dell'organico con due vicecancellieri derivante dall'aumento importante del carico di lavoro registrato nel 2016 e confermato nel 2017 – attende quindi dal Tribunale di appello una valutazione circostanziata dell'attività svolta in ogni Tribunale e Camera, dei correttivi introdotti per conseguire maggiore efficienza ed efficacia e quindi delle eventuali richieste puntuali di risorse, con relative necessità informatiche e logistiche. Come da prassi, lo scrivente Governo, procederà quindi, prima di una decisione, a sottoporre le richieste al Consiglio della Magistratura per preavviso. Si precisa in questo contesto, che la procedura sopra indicata, è quella in essere presso tutta l'Amministrazione cantonale, Magistratura compresa.

VI. RIPERCUSSIONI SUGLI ENTI LOCALI

Non vi sono ripercussioni sui Comuni e sugli altri enti locali.

VII. CONCLUSIONE

In conclusione, per tutti i motivi suindicati il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare con una certa sollecitudine il disegno di legge annesso, che dà seguito alla decisione parlamentare del 23 gennaio scorso, ritenuta la necessità indiscussa per il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale di disporre dei giudici supplenti, impiegati quali giudici a latere, al fine di garantire la continuità dell'attività.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 6 febbraio 2018 n. 7497 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 è così modificata:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: (LOG)

Art. 42 cpv. 1 e 5

¹Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:

- a) la Sezione di diritto civile;
- b) la Sezione di diritto pubblico;
- c) il Tribunale penale cantonale.

⁵Ogni due anni a partire dal 1° giugno il Tribunale di appello:

- a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere;
- b) attribuisce otto giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e otto alla Corte di appello e di revisione penale.

Art. 45 cpv. 1

¹In mancanza di uno o più giudici, ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i membri dell'altra Sezione. Il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale si completano con i supplenti loro attribuiti, ove ciò non sia fattibile, con i membri di altra Sezione, esclusa essendo la presenza di membri dell'uno nell'altra e viceversa.

Art. 52 cpv. 3

³I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione penale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2018.

TAVOLA SINOTTICA

Modifica della Legge sull'organizzazione giudiziaria

9 febbraio 2018

ATTUALE	NUOVO (modifiche in rosso)
<p>Art. 42</p> <p>¹Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 27 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la Sezione di diritto civile;b) la Sezione di diritto pubblico;c) il Tribunale penale cantonale. <p>²I membri di una Sezione non possono essere membri di un'altra Sezione, riservate le norme sulle supplenze.</p> <p>³Il Tribunale di appello comprende inoltre la Corte dei reclami penali e la Corte di appello e di revisione penale.</p> <p>⁴Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, che assumono le funzioni a contare dal 1° di giugno, stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>⁵Ogni due anni a partire dal 1° giugno il Tribunale di appello:</p> <ul style="list-style-type: none">a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere;b) attribuisce i giudici supplenti alle Sezioni, di cui almeno sei al Tribunale penale cantonale e almeno sei alla Corte di appello e di revisione penale.	<p>Art. 42</p> <p>¹Il Tribunale di appello è composto di 27 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre Sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la Sezione di diritto civile;b) la Sezione di diritto pubblico;c) il Tribunale penale cantonale. <p>²Invariato</p> <p>³Invariato</p> <p>⁴Invariato</p> <p>⁵Ogni due anni a partire dal 1° giugno il Tribunale di appello:</p> <ul style="list-style-type: none">a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere;b) attribuisce otto giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e otto alla Corte di appello e di revisione penale.

<p>⁶Quando le circostanze lo richiedono o nel caso in cui ciò sia necessario per far fronte al carico di lavoro, all'interno delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ogni giudice collabora con le Camere di cui non è membro.</p> <p>⁷In caso di impedimento del presidente o del vicepresidente del Tribunale di appello o delle singole Sezioni o Camere, la presidenza è assunta dal giudice più anziano per carica.</p> <p>⁸A dipendenza delle necessità del tribunale, il Gran Consiglio può rinunciare ad avviare la procedura di elezione di giudici supplenti.</p>	<p>⁶Invariato</p> <p>⁷Invariato</p> <p>⁸Invariato</p>
<p>Art. 45</p> <p>¹Fatta eccezione del Tribunale penale cantonale, in mancanza di uno o più giudici ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i supplenti attribuiti alla Sezione e in mancanza di questi con i membri o i supplenti dell'altra Sezione.</p> <p>²In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della rispettiva Sezione.</p> <p>³In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del presidente dell'altra Sezione.</p> <p>⁴In mancanza di uno o più membri, la Camera per l'avvocatura e per il notariato si completa a cura del presidente rispettivamente del vicepresidente con altri membri del Tribunale di appello.</p>	<p>Art. 45</p> <p>¹In mancanza di uno o più giudici, ogni Camera si completa, a cura del suo presidente, con altri membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con i membri dell'altra Sezione. Il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale si completano con i supplenti loro attribuiti, ove ciò non sia fattibile, con i membri di altra Sezione, esclusa essendo la presenza di membri dell'uno nell'altra e viceversa.</p> <p>²Invariato</p> <p>³Invariato</p> <p>⁴Invariato</p>
<p>Art. 52</p> <p>¹In caso di ricsuazione o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, chi dirige il procedimento designa i sostituti tra i supplenti del Tribunale di appello attribuiti al Tribunale penale cantonale.</p>	<p>Art. 52</p> <p>¹Invariato</p>

²Se occorrono giudici supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Corte dei reclami penali e della Corte di appello e di revisione penale.

³I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.

²Invariato

³I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale e **alla Corte di appello e di revisione penale** non possono esercitare l'attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende agli avvocati del medesimo studio legale.